

ALLEGATO ALLA DEL N ... 34
DEL C.C. IN DATA ... 21-5-01
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DEL C.C.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI.

TITOLO I – Disciplina generale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali e dirigenziali, nel rispetto del principio di legalità previsto nella Legge 689/81 e delle competenze degli organi definite nel D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Applicazioni di disposizioni della Legge n. 689/1981

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali, di ordinanze sindacali e dirigenziali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 689/1981, con individuazione del minimo edittale nella somma di lire 100.000.= (centomila) e del limite massimo del decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo. Nei casi di particolare gravità e rilevanza pubblica, gli importi previsti per le violazioni vengono individuati nel seguente modo: minimo L. 1.000.000.= (unmilione) e massimo L. 6.000.000.= (seimilioni).

Art. 3 – Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 4 – Competenza dei procedimenti sanzionatori

1. I provvedimenti sanzionatori, sia di carattere cautelare che accessorio, previsti dalle vigenti leggi, conseguenti all'accertamento di una violazione amministrativa, sono adottati dal Dirigente del settore competente, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dirigenziali sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.